

#### Distretto Scolastico N. 27 – Frattamaggiore

# Scuola Secondaria di I Grado Statale "M. STANZIONE"



80027 FRATTAMAGGIORE (NA) - Via F. A. Giordano,100
Tel. 081.8804129 - Fax 081.8804580 - Cod. mecc. NAMM28400X - CF 80068730631
www.mediastanzionefratta.edu.it namm28400x@istruzione.it namm28400x@pec.istruzione.it

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE
"M. STANZIONE" FRATTAMAGGIORE (NA)

Prot. 0003134 del 18/09/2024

Prot. 0003134 del 18/09/2024

VII (Uscita)

Ai Docenti Ai genitori Al personale A.T.A. *Loro sedi* 

e p.c. Al D.S.G.A. Sito web

## Oggetto: Disposizioni organizzative generali A.S. 2024/2025

Si ritiene opportuno rammentare alcune indicazioni organizzative e ricordare gli adempimenti ai quali è necessario attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

### 1) Comunicazione interna

La divulgazione delle comunicazioni interne avviene nelle seguenti modalità:

- ❖ Pubblicazione nel sito web www.mediastanzionefratta.edu.it;
- **❖** Pubblicazione sul *Registro Elettronico* **→** Sezione *Bacheca*;
- Tramite copia cartacea della comunicazione che richiede presa visione "ad personam" con riscontro in Segreteria.

Pertanto, tutti dovranno consultare giornalmente e/o periodicamente il sito istituzionale della scuola e la *Bacheca* del Registro Elettronico per prendere visione delle comunicazioni della scuola che in tal caso si intendono regolarmente notificate.

# 2) Obblighi di vigilanza sugli alunni – Responsabilità civile del Personale

La vigilanza sugli alunni ad opera del Personale scolastico, con modalità adeguata al grado di sviluppo o maturazione psicomotoria dell'alunno, decorre dall'istante in cui questi entra nella sfera di vigilanza della Scuola e fino al momento in cui rientra nella sfera di esercizio delle potestà genitoriali e familiari.

"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione dei diritti. Nei seguenti casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli Enti Pubblici" (Art. 28 Costituzione).

L'Insegnante risponde dei danni causati dall'alunno a se stesso, ai compagni e a terzi, sia nella Scuola che all'esterno, qualora sia sotto la sua sorveglianza. Particolare attenzione va posta agli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile in tema di culpa in vigilando. Numerose pronunce appaiono ormai costanti nello stabilire che la responsabilità del Docente non viene chiamata in causa quando si possa dimostrare di aver fatto di tutto affinché il fatto dannoso non avvenisse.

Per tali motivi l'obbligo di vigilanza sugli alunni ha la priorità su qualunque altro obbligo di servizio, pertanto, in caso di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio del personale, non consentendo circostanze obiettive di tempo e di luogo la contemporanea osservanza, la scelta deve ricadere sull'obbligo di vigilanza.

### 3) Assenze degli alunni

Durante la pausa estiva è sopravvenuta un'innovazione legislativa attraverso la legge regionale n. 53 del 29 luglio 2024 - art. 9 (Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2015, n.11). L'art. n. 10 bis di questa legge, avente ad oggetto "Semplificazioni sanitarie in ambito pediatrico", ha abolito in Campania l'obbligo di presentazione dei certificati medici per la riammissione oltre cinque giorni di assenza di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, salvo quanto previsto da eventuali provvedimenti adottabili, a livello nazionale o locale, per fronteggiare eventuali insorgenze di malattie infettive e diffusive.

Saranno dunque i genitori a dover specificare la motivazione delle assenze, indicando di volta in volta motivi di salute, famigliari o diversi.

Il docente della prima ora dovrà verificare che la giustifica pervenga entro 24 ore dall'assenza.

Nel caso un alunno oltre i tre giorni dopo l'assenza, non abbia ancora provveduto a giustificare la stessa, il docente della prima ora contatterà urgentemente i genitori per segnalare l'inadempienza e richiedere la giustificazione cartacea.

Presso la nostra scuola, come domandato dalla legge 123/2023 è stato adottato un sistema di verifica in materia di vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione, per la prevenzione dei fenomeni di "evasione ed elusione scolastica".

Resta inteso che, nel conteggio delle differenti tipologie di assenza, i docenti si atterrano alle dichiarazioni rilasciate dai genitori nel documento giustificativo il quale è ora quanto mai importante resti come atto scritto conservato dal docente accluso al registro di classe.

Ai genitori va quanto mai ricordato che il presupposto fondamentale per l'ammissione alla classe successiva è la frequenza di almeno ¾ dell'orario annuale (DPR 122/2009), fatte salve le deroghe previste dal Collegio docenti tra cui motivazioni di carattere medico sanitario.

Resta inteso, dunque, che per lo scorporo di queste tipologie di assenze in deroga al tetto dei ¾ previsto dal DPR 122/2009, i genitori potranno produrre certificazione medica di malattia (e non di riammissione).

### 4) Entrata ed uscita Alunni- Accesso Genitori -Estranei

Gli alunni della **Sede Centrale** sono tenuti ad entrare ed uscire dalla scuola attraverso i cancelli pedonali, al fine di evitare pericoli e rischi per la propria incolumità; pertanto, non dovranno mai fare uso dell'ingresso con cancello grande elettrificato (passo carraio).

Non è consentito l'ingresso di auto o altri veicoli che accompagnino gli alunni all'entrata o li prelevino all'uscita; ciò a tutela di loro stessi e del personale scolastico.

Il personale docente in servizio presso **la Sede Succursale** in ritardo rispetto all'orario di ingresso dovrà parcheggiare all'esterno.

Si raccomanda agli alunni vivamente il rispetto per l'ambiente scolastico, per le attrezzature e suppellettili. Eventuali danni saranno risarciti dalle famiglie.

Si ricorda a tutto il personale che, durante il normale orario scolastico, è fatto divieto a chiunque di sospendere o interrompere le attività didattico - educative; non è quindi consentito durante le lezioni agli Insegnanti di ricevere al di fuori dell'orario di ricevimento e ai Genitori di accedere ai locali scolastici se non espressamente invitati dai docenti e autorizzati dal Dirigente Scolastico.

È fatto divieto a qualsiasi altra persona estranea, priva di autorizzazione del Dirigente Scolastico di accedere, di circolare, di avere contatti con i minori o di operare nelle strutture interne della scuola. Persone esterne potranno accedere nella scuola solo su motivata autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.

I Collaboratori Scolastici si accerteranno dell'identità di chi chiede di accedere alla scuola e, fermo restando il divieto di accesso agli estranei (compreso i genitori se non autorizzati), informeranno il Responsabile di plesso della richiesta di accesso affinché questa possa essere valutata e autorizzata.

# 5) Infortuni e malori degli alunni

Nel caso di incidente o malore di una certa gravità, l'insegnante o uno degli addetti al primo soccorso avviserà immediatamente il 118 e i Genitori dell'alunno, attenendosi alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

Fino a quando l'infortunato o l'infermo non avrà trovato assistenza presso il personale sanitario o i familiari, resterà affidato alla sorveglianza dell'insegnante. Gli altri alunni della classe verranno affidati ad altro insegnante o divisi fra le classi del plesso.

In caso di infortunio con danni fisici di qualunque entità è sempre necessaria la stesura immediata della denuncia di infortunio da parte del Docente che aveva in carico l'alunno, su apposito modulo e in duplice copia. La denuncia va consegnata entro il giorno successivo l'evento dannoso. Qualora l'infortunio avvenga in palestra durante le attività di educazione motoria, la denuncia dovrà essere consegnata immediatamente.

#### 6) Divieto di fumo

Considerato l'impegno della scuola in merito allo svolgimento di attività di educazione alla salute, tutto il personale scolastico interno ed esterno, gli eventuali esperti assunti a qualunque titolo dal Dirigente Scolastico ed i genitori, sono tenuti all'osservanza del divieto di fumo.

### 7) Divieto di utilizzo del cellulare

Vista la Circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Prot. n. 5274 del 11.07.2024 "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione - A.S. 2024 -2025", si dispone il divieto di utilizzo in classe del telefono cellulare, anche a fini educativi e didattici, per gli alunni, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.

### 8) Divieto di uso personale della Rete

Durante le ore lavorative è fatto obbligo, per i pubblici dipendenti, di adottare comportamenti conformi al corretto espletamento delle prestazioni, evitando usi impropri di Internet. Si invitano pertanto i docenti e il personale ATA a non utilizzare la Rete per uso privato e a non visionare siti non pertinenti con le attività didattiche e d'Ufficio.

### 9) Autorizzazione-Uscita-autonoma-minore

#### ARTICOLO 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).

- 1. "I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza", tenuto conto:
- dell'età della/del minore di cui trattasi;
- della valutazione attenta del tragitto scuola-casa che non presenta criticità che possano mettere in difficoltà la/il minore di cui trattasi;
- del fatto che la/il minore di cui trattasi è in possesso di telefono mobile che le/gli consente di comunicare con continuità con gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/soggetti affidatari;
- di ritenere che la/il minore abbia un sufficiente grado di autonomia che le/gli consente, attraverso un processo volto all'autoresponsabilizzazione, l'uscita autonoma dai locali scolastici.

Il Dirigente Scolastico Anna Molaro